

SINTESI ELEMENTI RILEVANTI DELLA REVISIONE DELLA DIRETTIVA EPBD 2010/31/UE – maggio 2018

- Viene ampliata all'art. 2 la definizione di “**sistemi tecnici per l’edilizia**”, cui si applicano i requisiti minimi di prestazione energetica. La nuova definizione include espressamente “.....*l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili;*”.
- All’art. 2 – definizioni è, quindi introdotta anche la definizione di “**sistema di automazione e controllo dell'edificio**”: *sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell'energia dei sistemi tecnici per l'edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;*”
- Viene inserito un nuovo articolo 2 bis - **Strategia di ristrutturazione a lungo termine**”, che impegna gli Stati membri a stabilire *una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050*. Tali strategie dovranno tra l’altro comprendere:
 - *politiche e azioni rivolte a tutti gli edifici pubblici;*
 - *una rassegna delle iniziative nazionali volte a promuovere le tecnologie intelligenti ed edifici e comunità interconnessi, nonché le competenze e la formazione nei settori edile e dell'efficienza energetica;*

In tali strategie ogni Stato membro dovrà fissare una tabella di marcia, con obiettivi al 2030, 2040 e 2050, che comportino una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell’Unione dell’80-95% rispetto al 1990, e individuare meccanismi adeguati per il sostegno agli investimenti. **In tali strategie ogni Stato potrà includere anche iniziative per combattere i rischi connessi all’attività sismica e al rischio incendi.**

- L’attuale Art. 8 – Impianti tecnici per l’edilizia – è sostituito da “ *Impianti tecnici per l’edilizia, la mobilità elettrica e l’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza*”. Il nuovo articolo prevede in particolare:
 - *Gli Stati membri impongono che i nuovi edifici, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, siano dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell’unità immobiliare. Negli edifici esistenti l’installazione di tali dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.*
 - *Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, gli Stati membri provvedono all’installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* e di*

infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque,.....

- *Gli Stati membri stabiliscono requisiti per l'installazione di un numero minimo di punti di ricarica per tutti gli edifici non residenziali con più di venti posti auto entro il 1° gennaio 2025.*
 - *Per quanto riguarda **gli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto**, gli Stati membri assicurano nei seguenti casi l'installazione, in ogni posto auto, **di infrastrutture di canalizzazione**, segnatamente condotti per cavi elettrici, per consentire l'installazione in una fase successiva di punti di ricarica per i veicoli elettrici.....*
 - *Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta un atto delegato in conformità dell'articolo 23, che integra la presente direttiva istituendo **un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza**. Tale valutazione si basa su un esame della **capacità di un edificio o di un'unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell'occupante e della rete** e di migliorare l'efficienza energetica e la prestazione complessiva.*
- L'Art. 14 – Ispezione degli impianti di riscaldamento – prevede al nuovo comma 4 che *Gli Stati membri stabiliscono i requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, **gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento o gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025**. I sistemi di automazione e controllo degli edifici sono in grado di:*
 - a) *monitorare, registrare, analizzare e consentire continuamente di adeguare l'uso dell'energia;*
 - b) *confrontare l'efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d'efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il responsabile dei servizi o della gestione tecnica dell'edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica; e*
 - c) *consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia connessi e altre apparecchiature interne all'edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l'edilizia con tecnologie proprietarie, dispositivi e fabbricanti diversi.*

e al comma 5

Gli Stati membri possono stabilire requisiti affinché gli edifici residenziali siano attrezzati con:

- a) *la **funzionalità di monitoraggio elettronico continuo**, che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi di efficienza e della necessità di manutenzione;*
- b) *funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, della distribuzione, **dello stoccaggio** e del consumo ottimali dell'energia*

La presenza di un sistema di automazione e controllo è alternativa alle ispezioni periodiche

Medesima prescrizione dell'art. 14 è prevista all'art. 15 con riferimento agli impianti di condizionamento.

- Anche alcuni Allegati della direttiva 2010/31/UE vengono modificati. In particolare l'Allegato I è così modificato con riferimento al punto 1
 - *La prestazione energetica di un edificio è determinata **sulla base del consumo di energia calcolato o effettivo** e riflette l'uso normale di energia dell'edificio per il riscaldamento degli ambienti, il rinfrescamento degli ambienti, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l'illuminazione incorporata e **altri sistemi tecnici per l'edilizia.***

Anche il riferimento al calcolo del fabbisogno energetico **dovrà tener conto dei diversi sistemi tecnici per l'edilizia.**

- Introdotto in nuovo Allegato 1 bis che introduce "**QUADRO GENERALE COMUNE PER LA VALUTAZIONE DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI EDIFICI ALL'INTELLIGENZA**"
... *La Commissione stabilisce la definizione dell'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza e una metodologia con cui tale indicatore deve essere calcolato.....*
.....*La metodologia considera tecnologie **come i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo degli edifici, i dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura dell'aria interna, gli elettrodomestici incorporati, i punti di ricarica per veicoli elettrici, l'accumulo di energia, nonché le funzionalità specifiche e l'interoperabilità di tali sistemi,** oltre ai benefici per le condizioni climatiche degli ambienti interni, l'efficienza energetica, i livelli di prestazione e la flessibilità così consentita*